



Verbale di stima

(Osservare le spiegazioni nell'ultima pagina)

N°:
(Numero progressivo per ogni danneggiato)

Comune:

Proprietario del terreno (nome e indirizzo)

Data del danno (giorno, mese, anno)

Affittuario (solo se danneggiato)

Luogo del danno (località, frazione, n° particella)

Genere del danno (causa)

1. Danno al terreno coltivabile e alle colture a. Prato, campo, vite, ecc.

Esiste un'assicurazione contro i danni della grandine
per la parcella danneggiata?

SI NO

Genere della coltura	Superficie danneggiata in are	Perdita di raccolto		Spese di ripristino, lavoro manuale, impiego di macchine, materiale (indicare in modo dettagliato, ev. su pag. seguente)	Importo del danno fr.	Lasciare in bianco
		%	fr. / ara			

Deprezzamento permanente in caso di mancato ripristino

Genere della coltura	Superficie danneggiata in are	Valore del ricavo per ogni ara	Distruzione	
			%	fr. / ara

b. Alberi da frutta, viti, arbusti, ecc. (numero, sorta, età)

2. Danni a vie, ponti, sponde (rive), muri, siepi, ecc.

- Lunghezza, larghezza, altezza, genere costruzione, stato precedente al danno (da indicare in ogni caso)
- Prestazione di lavoro e materiale per il ripristino (allegare eventuali preventivi e fatture)

Totale

Rispondere in modo completo alle seguenti domande:

È definitiva la stima?

SI NO

Sono già stati eseguiti i lavori di ripristino?

SI NO

L'importo del danno è stato accertato dopo l'esecuzione dei lavori?

SI NO

È stato preteso un conteggio dal danneggiato?

SI NO

Possono essere sovvenzionati i lavori di ripristino?

SI NO

Luogo e data

Il (l) perito(i)

Visto dell'Ufficio cantonale / dell'esperto del fondo

Spiegazioni

Il Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili, Berna è un'**istituzione privata** di soccorso (istituzione fondata nel 1901 dalla società svizzera di utilità pubblica). Non esiste un diritto legale ai contributi del Fondo.

Quale **danneggiato** va annunciato il proprietario dell'oggetto danneggiato. L'affittuario va annunciato solo se, secondo il contratto di affitto, deve sopportare il danno. Di regola i danni alle colture come pure i piccoli lavori di sgombero e di ripristino sono a carico dell'affittuario.

La **stima** dev'essere eseguita **possibilmente in modo dettagliato** e in base alle "**Direttive concernenti le condizioni per la concessione di contributi e la procedura in caso di danni**", pubblicate dal Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili, Berna (gennaio 2012).

È determinante la stima per il ripristino dello stato precedente al danno. **I lavori di prevenzione o di quelli aumentati di valore devono essere stimati separatamente.** Occorre rispettare in ogni caso il **termine** di notifica di **tre mesi** da quando il danno si è verificato o constatato. Se un danno non può essere stimato definitivamente, devono essere indicati dei valori approssimativi.

I lavori di ripristino dovrebbero essere eseguiti in linea di massima dal danneggiato stesso con mezzi propri. Se ciò non è possibile il perito deve **indicarne le motivazioni**. Per i danni di maggior entità va inoltrato un conteggio dettagliato munito delle fatture saldate, di una compilazione del lavoro proprio, ecc.

Danni al terreno coltivabile e alle colture

La maggior parte delle colture può essere assicurata presso la **Società svizzera di assicurazione contro i danni della grandine** e quindi anche automaticamente anche contro i danni della natura come frane, pressione della neve, inondazioni/ricoprimento di materiale, ecc.

Oltre ai danni alle colture **l'Assicurazione contro la grandine** risarcisce almeno parzialmente i costi per il ripristino del terreno coltivabile danneggiato. **Il fondo prende in considerazione i danni alle colture non assicurate, a condizione che i danni stessi non siano stati causati dalla grandine, solo ancora nelle zone in cui non è generalmente usuale un'assicurazione contro i danni della grandine** (principalmente nelle Prealpi e nelle zone di montagna). Certe colture che vengono assicurate raramente (p. es. erba) possono senz'altro venir prese in considerazione dappertutto.

Il **danno alle colture** (perdita di raccolto) va rilevato con l'ausilio della "**Guida per la stima in caso di danni alle colture**" pubblicata dall'unione dei contadini svizzeri, Brugg. In merito alle restrizioni sono da osservare le "**Direttive concernenti le condizioni per la concessione di contributi e la procedura in caso di danni**".

Se il ripristino non viene eseguito, p.es. poiché esso non sta in proporzione al valore del terreno o perché esso provocherebbe dei costi sproporzionati, va in tal caso stimato il deprezzamento permanente del terreno.

Danni alle vie, ponti, sponde (rive), muri, siepi, condutture, ecc.

È determinante il valore dello stato precedente dell'oggetto danneggiato. In merito al plusvalore o ai miglioramenti occorre fare una deduzione adeguata. **I risarcimenti vengono versati soltanto in base alle documentazioni giustificate.** Riguardo a tutti i danni verificatisi a ruscelli, strade, vie e ponti occorre **chiarire e indicare chi ha l'obbligo di manutenzione** (allegare eventualmente l'elenco del comprensorio/la ripartizione dei costi) e se il ripristino può essere sovvenzionato.

I danni ai boschi vanno fatti stimare dal servizio forestale.

Rapporto dei periti locali (a completamento della prima pagina)

(Descrizione dettagliata del danno, eventualmente con schizzi o fotografie. Non si poteva prevenire il danno? È necessario, desiderabile o impossibile il ripristino? Può ripetersi il danno? Occorre prendere ulteriori misure di prevenzione? Prestazioni dello Stato/del Comune, altri contributi?)